

altri termini, di uno sportello dei diritti di cittadinanza in grado di orientare verso un complesso di servizi che possono essere gestiti dai patronati direttamente o attraverso forme collaborative con altri soggetti del terzo settore.

La crescita della popolazione anziana, le accresciute difficoltà della famiglia, specie nei periodi critici del suo ciclo vitale, le difficoltà di orientamento nell'organizzazione dei servizi pubblici, dell'amministrazione tributaria e fiscale, il mercato e la tutela del lavoro sono ambiti che richiedono un'offerta di servizi informativi rivolti ai lavoratori e ai cittadini sempre più ampia ed affidabile.

È in questi settori che i patronati, assieme ad altri soggetti che si sono spontaneamente affermati in questi anni, possono dare sviluppo alla tutela di diritti che rischierebbero, a differenza di quanto avviene nel settore previdenziale, di rimanere inesigibili. Si tratta in sostanza di esportare in nuovi ambiti di attività l'esperienza che i patronati hanno accumulato nel settore previdenziale per dare copertura su tutto il territorio a forme di tutela più ampie, tanto più necessarie quanto più andrà articolandosi il nuovo sistema di sicurezza sociale.

D'altra parte, le stesse amministrazioni locali si trovano sempre più in difficoltà ad applicare disposizioni complesse senza il concorso di soggetti in grado di dare copertura ad incombenze che ricadono sui cittadini ma alle quali essi non potrebbero ottemperare da soli.

Le finalità generali di questo disegno di legge intendono ancorare la funzione dei patronati ai principi costituzionali, e segnatamente agli articoli 2 e 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38. Sotto questo aspetto l'obiettivo è coerente con la funzione storica che essi hanno esercitato e che la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza in precedenza citata. La Costituzione — afferma la Corte — esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali, cioè gli organi di istituti predisposti o integrati dallo Stato — di cui all'articolo

38 — e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili alla generalità dei lavoratori. Questo nucleo costituzionale irrinunciabile lascia largo spazio alla discrezionalità legislativa nella disciplina degli aspetti organizzativi finanziari e funzionali della materia.

Nell'ambito di tale discrezionalità legislativa il disegno di legge si muove, da un lato, nella direzione di confermare la funzione storica svolta a salvaguardia dei diritti costituzionali e, dall'altro, prospetta soluzioni innovative affinché la tutela dei diritti si estenda in relazione alle dinamiche evolutive dello Stato sociale.

Sul primo versante, la tutela dei diritti costituzionali è garantita dall'assenza di fini di lucro, cui corrisponde la gratuità del servizio ed il conseguente finanziamento attraverso il prelievo dell'aliquota contributiva dal gettito dei contributi previdenziali obbligatori.

Nella stessa direzione si muove l'obbligo di tutela, a prescindere dall'adesione all'organizzazione promotrice: è una tutela, dunque, rivolta propriamente alla generalità dei lavoratori e dei cittadini. Ma non meno importante, da questo punto di vista, è il divieto posto ad agenzie private e singoli procacciatori di esplicare opera di mediazione per le materie di tutela istituzionale.

Sul versante delle soluzioni innovative, viene prospettata una evoluzione del ruolo degli enti di patronato come soggetti che, mentre per coerenza complessiva operano comunque senza fini di lucro, svolgono funzioni di sostegno, informazione, servizio ed assistenza tecnica in materie che vanno anche al di là della tradizionale attività di tutela nell'ambito previdenziale ed assistenziale. Si tratta dell'articolo 10 del provvedimento, che prospetta interventi anche attraverso convenzioni con pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari, istituzioni pubbliche e private, attività in ambito del mercato del lavoro, del risparmio previdenziale, del diritto di famiglia e delle successioni, oltre che

attraverso attività informative in ambito fiscale con possibilità di raccordo con i centri di assistenza fiscale.

La complementarietà della funzione delinea, dunque, un ente moderno che associa funzioni di profilo pubblico (rilevanti persino a livello costituzionale) con funzioni nuove in grado di porsi, pur senza competenze esclusive, come strumento di tutela e promozione dei diritti anche nella nuova fisionomia dello Stato sociale.

Per concludere, il testo rappresenta l'esito di un lavoro teso a risolvere problemi a lungo dibattuti fuori dalle aule parlamentari con alcuni contenuti significativi: natura e funzione dei patronati, esclusività del loro ruolo, caratteristiche e requisiti degli organismi promotori, definizione delle nuove funzioni da aggiungere a quelle tradizionali, nuove modalità di finanziamento, riconoscimento delle funzioni svolte nelle sedi estere, trasparenza e vigilanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo divide l'impostazione data dal relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Santori. Ne ha facoltà.

ANGELO SANTORI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di riforma degli istituti di patronato, dopo un lungo iter parlamentare approda nell'aula della Camera dei deputati. Per chi, come me, ha operato per decenni nel settore, questo momento riveste un significato particolare, poiché il provvedimento istitutivo dei patronati (il decreto legislativo n. 804 del 1947) sembrava quasi immodificabile ed eterno. Ho quindi vissuto con interesse e partecipazione da addetto ai lavori la lunga fase di preparazione e di studio della riforma, iniziata

alcuni anni fa ad opera di studiosi e dei centri di ricerca degli stessi patronati, nonché del Ministero del lavoro.

Qualche anno fa, furono istituite due commissioni ministeriali: la commissione Daddi, relativa alla riforma legislativa, e la commissione Zini, relativa alla revisione del decreto ministeriale del 1981 sull'organizzazione ed il finanziamento dell'attività dei patronati, voluta soprattutto dai patronati sindacali e dalle ACLI, il cui lavoro è poi sfociato nell'emanazione del decreto ministeriale n. 764 del 1994. Soltanto nell'ottobre del 1997, approdava in Senato un disegno di legge governativo di riforma organica dei patronati, al quale venivano abbinati altri quattro precedenti progetti di legge di iniziativa parlamentare.

Signor Presidente, ho voluto fare una premessa per affermare che un lungo lavoro consegna all'Assemblea un testo sul quale vogliamo dare un giudizio complesso e spassionato: esso non raggiunge, per noi, la sufficienza. Si poteva cogliere questa storica occasione per precisare meglio la figura dei patronati, le competenze, le attività, il regime giuridico e fiscale, la vessata questione del finanziamento. In realtà, come dirò tra poco e nell'esame degli articoli, ritengo che siamo ancora in tempo per introdurre alcuni correttivi che, senza stravolgere l'insieme del provvedimento, possono migliorarlo sensibilmente, ad avviso mio e del gruppo di Forza Italia. Il patronato, come istituzione che svolge un ruolo di pubblica utilità, non è messo seriamente in discussione da nessuno. Non sono venute meno, semmai si sono accentuate, le ragioni che indussero il legislatore, nel 1947, ad affidare ai patronati l'esercizio della concreta tutela dei lavoratori e dei cittadini per il conseguimento delle prestazioni previdenziali. Questo servizio di tutela sociale è oggi richiesto addirittura anche da persone di una certa cultura, che di fronte ai problemi di natura previdenziale ed assistenziale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e per altre incombenze

burocratiche preferiscono mettersi nelle mani sicure ed esperte degli operatori di patronato.

La produzione legislativa più recente, complessa e spesso di difficile interpretazione, che offre in molti casi la possibilità di scegliere tra diverse opzioni – si pensi soltanto alla previdenza integrativa e complementare – induce infatti la crescita di una domanda di consulenza *ad hoc* che può essere soddisfatta a 360 gradi solo da veri e propri professionisti dell'assistenza sociale. A questa tradizionale esigenza di tutela e di rappresentanza nel campo sociale si è aggiunta, nel tempo, l'opportunità di creare un interfaccia tra i cittadini e la pubblica amministrazione, centrale e periferica. I processi in atto di semplificazione delle procedure, di decentramento amministrativo, di allargamento della facoltà di autocertificazione delle situazioni giuridiche personali e, ancor più importante, l'apertura ancora parziale ed incerta della pubblica amministrazione all'informatica e ad Internet esaltano ancora di più la figura del patronato come interlocutore del privato cittadino nei confronti di tutto ciò che è pubblico.

Come accennavo, il testo sottoposto a nostro esame è sicuramente emendabile e migliorabile. Riservandoci di intervenire nuovamente in sede di esame dei singoli articoli, vogliamo al momento indicare i punti che a nostro avviso abbisognano di qualche integrazione e precisazione.

Anche se l'ha già fatto il relatore, onorevole Lucà, voglio ricordare la sentenza n. 42 del 7 febbraio 2000 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per la soppressione dei patronati. La Corte afferma, dunque, che la Costituzione esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali – cioè gli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato di cui all'articolo 38 – e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili per la generalità dei lavoratori. Il giudice delle leggi, dunque, afferma tre principi distinti, ma complementari, in

merito alla tutela sociale dei lavoratori: i diritti previdenziali vanno garantiti sotto l'aspetto sostanziale dagli istituti preposti – INPS, INAIL, INPDAP ed altri enti –; i diritti previdenziali vanno garantiti sotto l'aspetto procedimentale dagli istituti di patronato, i diritti di natura previdenziale vanno garantiti alla generalità dei lavoratori. Mi soffermo in particolare su quest'ultimo punto. Il processo di decentramento amministrativo non è stato accompagnato da un parallelo processo di territorializzazione dei servizi e degli sportelli pubblici. Ragioni di costi e l'utilizzo degli strumenti telematici tendono a sguarnire la presenza dei servizi pubblici nelle zone svantaggiate, rurali e comunque poco urbanizzate. Ebbene, se vogliamo che tutti i lavoratori e i cittadini italiani, ovunque essi risiedano, beneficino di fatto della tutela previdenziale e procedimentale cui hanno diritto, è indispensabile che i patronati continuino ad essere presenti su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo quindi prevedere un significativo finanziamento della loro organizzazione per compensare i costi fissi del personale e delle strutture burocratiche, informatiche e telematiche degli uffici con un bacino d'utenza insufficiente ad assicurare un'adeguata attività.

Su questo punto vogliamo essere molto chiari ed esplicativi: il testo uscito blindato dalla Commissione lavoro – ma qualsiasi blindatura può essere, a nostro modo di vedere, perforata o scardinata – avvantaggia soprattutto i patronati che fanno capo alla CGIL, alla CISL, alla UIL e io aggiungerei anche alle ACLI, forse meno presenti, in termini sia relativi che assoluti, in maniera capillare nelle zone marginali del nostro paese. Riteniamo, quindi, essenziale per la rapida approvazione di questa importante legge l'indicazione di criteri oggettivi e puntuali, che consentano il giusto riconoscimento economico, oltre che dell'attività, anche della presenza territoriale assicurata dai patronati del lavoro autonomo e, in particolare, dai patronati rurali.

Rivolgiamo in particolare le nostre critiche all'articolo 13, che al comma 7

indica i criteri ai quali dovrà ispirarsi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel predisporre il regolamento con il quale vanno stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento ministeriale. A nostro avviso, ricompaiono, infatti, nel testo citato i meccanismi moltiplicatori perversi, contenuti nell'articolo 12 del decreto interministeriale del giugno 1981, che dirottavano una cospicua parte delle risorse del fondo patronati verso i patronati di grosse dimensioni, attribuendo artificiosamente, a parità di lavoro, punteggi aggiuntivi all'attività svolta, commisurati al numero delle sedi gestite, al numero dei dipendenti, alla qualità del punteggio complessivamente realizzato. Questo indebito privilegio che, in barba ai principi di equità e di trasparenza, ha consentito per circa dieci anni che il punto «attività dei patronati maggiori» avesse un valore economico pari a più del doppio rispetto a quello dei patronati medio-piccoli, era stato cancellato dal decreto interministeriale n. 764 del 1994, che aveva finalmente fissato criteri di valutazione equitativi, in base ai quali il riconoscimento dell'impegno e della professionalità nell'esercizio dell'attività di patronato doveva, a parità di risultato, essere remunerato con un'identica misura finanziaria.

Questo ritorno al passato, a nostro avviso, che lede i principi fondamentali di uguaglianza, può avere effetti dirompenti sui patronati medio-piccoli, perché ne sopprime aprioristicamente le potenzialità di competitività e ne determina lo strangolamento sotto il profilo economico. Quindi, reintrodurre questa pesante discriminazione, che rappresenta un vero e proprio attentato al pluralismo associativo previsto dalla Carta costituzionale, non ci trova assolutamente d'accordo.

Considero in un'ottica di estensione dell'attività di tutela svolta da tali istituti il fatto che tutte, o quasi tutte, le forze politiche abbiano riconosciuto e riconoscano l'importanza sempre maggiore dell'attività che i patronati svolgono a favore dei cittadini e che, attraverso queste leggi, si tenti di estendere l'attività dei patronati

all'intera problematica dei diritti sociali, secondo un modello evolutivo che dovrebbe trasformare una parte della loro attività in sportelli di servizi finalizzati alla tutela dei cosiddetti diritti di cittadinanza.

Non possiamo assolutamente condividere, quindi, lo voglio ripetere, l'impostazione e l'orientamento delle forze di maggioranza, vicine alle organizzazioni sindacali, alla riduzione o addirittura alla eliminazione del finanziamento pubblico relativo alla organizzazione degli istituti di patronato. Queste restrizioni — lo ricordo a me stesso — avrebbero come effetto diretto lo scioglimento e la liquidazione coatta amministrativa dei patronati più piccoli che, per la loro stessa natura, in quanto promossi da organizzazioni che rappresentano il mondo degli autonomi — artigiani, commercianti, agricoltori —, devono mantenere uno standard organizzativo di tipo capillare, che altri non necessariamente devono avere.

È di tutta evidenza che un mancato riconoscimento del finanziamento organizzativo andrebbe a discapito — lo voglio ripetere — del pluralismo democratico. Da qui scaturisce la considerazione, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, che qualora non si dovesse emendare il punto in cui è previsto il finanziamento sull'attività, riservandone una parte all'organizzazione, sono certo che si conseguirà il progressivo effetto di sottrarre alle confederazioni dei lavoratori autonomi il diritto acquisito, costituzionalmente riconosciuto e, di fatto, sedimentato da decenni di felice e fattiva esperienza attuativa, di prestare tramite i propri storici istituti di patronato, quelle attività di consulenza e di assistenza a favore dei lavoratori autonomi che non possono costituire appannaggio e diritto esclusivo delle confederazioni sindacali della triplice.

Invito, dunque, fin da ora la maggioranza ed il Governo a valutare positivamente una modifica al testo, nella parte che disciplina il sistema del finanziamento.

Per quanto riguarda gli altri punti, occorrerà fissare paletti più precisi in tema di convenzioni tra patronati e pubblica amministrazione, per garantire a tutti i patronati un'eguale e concreta agibilità in tutte le realtà. Relativamente alle tariffe da fissare a carico dei cittadini per la fornitura di alcuni servizi di patronato, è necessario evitare che possano crearsi abusi. Bisognerà, inoltre, precisare meglio cosa debba intendersi per attività istituzionale meritevole di finanziamento; ciò alla luce della flessione di alcuni tipi di prestazioni pensionistiche e della sempre maggiore richiesta di consulenza e di tutela da parte dei lavoratori autonomi e parasubordinati in materia di gestione delle posizioni assicurative.

Vi sono altri tre punti che ci stanno particolarmente a cuore. In primo luogo, il comma 4 dell'articolo 6 desta perplessità e va certamente nella direzione di agevolare i patronati di estrazione sindacale. In esso si dice: « Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2 ». In linea di principio, è certamente meritaria l'azione svolta dai patronati a favore delle nostre comunità di emigrati. Forse oggi più che mai è necessaria la presenza dei patronati all'estero. Infatti, il processo in corso per la riorganizzazione della rete consolare all'estero aumenterà verosimilmente la domanda di tutela e di patrocinio sociale, perché laddove c'era un console e un viceconsole, lo Stato italiano non sarà più presente. Non si può chiedere ai nostri compatrioti sparsi per il mondo di affrontare viaggi di centinaia e a volte di migliaia di chilometri per presentare un'istanza o per richiedere un documento. Tuttavia, permettere ai patronati di avvalersi di organizzazioni, anche autonome, per lo svolgimento dell'attività di patronato equivale ad incoraggiare quel « faccendariato » che spesso si appoggia ad associazioni di dubbia reputazione, utilizzando personale poco professionale, il tutto a danno degli stessi assistiti. Siamo

del parere che tutti i patronati che intendono operare anche all'estero debbono utilizzare personale dipendente del patronato o delle organizzazioni promotrici, così come avviene per le organizzazioni operanti in Italia.

Il secondo punto che ci sta a cuore è quello relativo all'articolo 8, comma 1, lettera c). Fortemente negativo per noi è il fatto che le associazioni dei disabili — che storicamente hanno difeso e tutelato la categoria dei disabili, in collaborazione con gli istituti di patronato, perché vi è stato sempre un rapporto tra i vari istituti di patronato e le associazioni dei disabili — di fatto, vengono, in qualche modo, estromesse dalla tutela dei loro iscritti. Riteniamo pertanto che si debba in qualche modo porre mano anche a questo aspetto, perché dobbiamo permettere alle organizzazioni che hanno sempre difeso e tutelato gli interessi dei disabili di continuare a svolgere la loro funzione, che dovrà rapportarsi, come già è avvenuto in passato, con gli istituti di patronato.

Signor Presidente, signor rappresentanti del Governo, Forza Italia vuole dare il proprio contributo per migliorare il contenuto di questo provvedimento di riforma degli istituti di patronato, affinché duri nel tempo per poter gestire e governare il nuovo modello italiano dello Stato sociale. Presenteremo peraltro una serie di emendamenti migliorativi che ci auguriamo vengano accolti e il voto finale del gruppo di Forza Italia sarà senz'altro condizionato dal loro accoglimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non mi dilungherò molto nell'intervenire sul provvedimento in esame. Voglio innanzitutto fare i miei complimenti al relatore il quale, in effetti, con la sua esposizione ha offerto un quadro del testo che abbiamo ereditato dal Senato che incanta ed ha illustrato una filosofia di fondo del provvedimento in gran parte condivisibile. Se i singoli

deputati dovessero affidarsi alla relazione dell'onorevole Lucà per esprimere un voto sul provvedimento, non ci sarebbero problemi. A mio avviso, però, la relazione, brillante per il contenuto, fornisce un quadro del provvedimento che poi non si collega con quello che è l'impianto normativo che dovrebbe applicare in concreto questa filosofia di fondo.

Alleanza nazionale ha già rilevato in Commissione lavoro alcune discrasie, che però non hanno portato a nulla, perché in quella sede il provvedimento è stato in pratica blindato. Si è svolta una lunga discussione (durata alcuni mesi; ho letto i resoconti in quanto in quel periodo non facevo ancora parte della Commissione lavoro) che però non ha condotto a nulla. Infatti, il provvedimento è stato portato in aula così come pervenuto dal Senato e non so se non ci si è accorti o siano state volutamente trascurate le legittime osservazioni dei gruppi di opposizione, oggi ribadite anche dal collega Sartori con puntuale precisione, su alcuni articoli del provvedimento. Soprattutto, non sono stati recepiti dalla Commissione le osservazioni, i richiami e le richieste di modifica che troviamo nei pareri formulati dalle altre Commissioni, a cominciare da quello del Comitato per la legislazione, che è un vero e proprio testo alternativo rispetto al provvedimento portato in aula dalla Commissione.

Il provvedimento, a nostro avviso — lo anticipo in questo momento e lo ripeterò a conclusione del mio intervento come richiesta formale —, deve tornare in Commissione, non fosse che per rispondere alle censure mosse dalle altre Commissioni nei pareri formulati, che sono stati tenuti in «non cale». Vi è stata troppa fretta di approvare in Commissione il provvedimento senza modifiche, mentre noi riteniamo che esso, così come formulato, non possa essere licenziato. Riteniamo altresì che in ogni caso il dibattito in Assemblea sugli articoli e sugli emendamenti non potrà fare giustizia — per i tempi ristretti che sono assegnati — delle incongruenze che adesso mi permetterò di illustrare sinteticamente.

Il provvedimento è, appunto, un coacervo di incongruenze, di inesattezze e di autentiche disarticolazioni formali e sostanziali tra le varie norme che lo compongono e se non lo riporteremo in Commissione — mi appello al presidente della Commissione lavoro, al relatore ed alla stessa Presidenza della Camera — durante il dibattito in aula non avremo la possibilità di fare alcunché. Piccole modifiche infatti non servirebbero a niente, se non precedute da un approfondimento rigoroso di tutte le questioni che, lo ripeto, sono state sollevate dalle forze di opposizione, ma che poi sono state riprese in modo forse più autorevole. Noi facciamo il nostro dovere di partiti di opposizione e, quindi, a volte possiamo anche eccedere nella formulazione dei rilievi e delle contestazioni; quando però determinate contestazioni vengono fatte in modo autorevole da altri organismi, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo preoccuparci, allora, di modificare il testo e per farlo — lo ribadisco per la terza volta — si deve riprendere il dibattito ed il confronto in Commissione.

Andando avanti, mi limiterò ad un'analisi « a volo d'uccello » sugli articoli, richiamandomi espressamente al primo dei più importanti pareri espressi sul provvedimento, quello del Comitato per la legislazione. Si tratta di un parere molto articolato che, lo ripeto, sembra un testo alternativo o comunque un'invocazione di emendamenti, che sicuramente ci faremo carico di presentare in Assemblea, ma che non vorremmo venissero discussi prima di un riesame del provvedimento in Commissione.

Con riferimento al parere indicato, farò alcuni rilievi, richiamandomi ad esso. Per quanto concerne l'articolo 2 del provvedimento, relativo alla titolarità della promozione degli enti che dovrebbero gestire l'assistenza ai lavoratori, faccio un piccolo inciso. Sinceramente, condivido il richiamo del relatore al principio di sussidiarietà che, in qualche modo, trova nel testo una discreta applicazione, secondo i criteri dei quali abbiamo dibattuto molto spesso nel corso dell'esperienza, poi nau-

fragata, della Commissione bicamerale. Tale principio assegna alla formazione ed alla natura del servizio — e a chi è chiamato a svolgerlo — la qualifica di utilità pubblica e non subordina più — mi fa piacere che tale concetto cominci ad entrare nel patrimonio della sinistra — il concetto di servizio pubblico alla pubblicità della funzione.

Si tratta di un passaggio interessante che mi permetto di sottolineare e che, in futuro, può aprire spazi per un dibattito più approfondito sulla realizzazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale; ma non è questa, forse, la sede per affrontare un argomento così delicato ed importante, sul quale ci siamo già confrontati in seno alla Commissione bicamerale. Tuttavia, l'accenno contenuto nella relazione in buona parte mi convince; esso va approfondito e migliorato, anche per le future prospettive di applicazione di un principio così rilevante.

Ciò mi induce ad interrogare me stesso ed i colleghi sull'opportunità di verificare meglio il potere e la legittimazione dei soggetti che possono costituire e gestire istituti di patronato e, per esempio, se non sia il caso di prevedere un ampliamento con criteri abbastanza intelligibili dei principi ispiratori che dovrebbero informare gli statuti e gli atti costitutivi dei patronati, senza per questo interferire sulla loro autonomia. Forse si tratta di un altro discorso, molto più complesso, ma sotto questo profilo possiamo accettarlo.

Tornando all'esame dei singoli articoli, mi rifaccio alla prima osservazione del Comitato per la legislazione, che da parlamentare eletto in Sicilia condivido. In particolare, il Comitato osserva che sarebbe opportuno verificare se le condizioni che giustificano la non applicabilità del requisito della territorialità dell'ente di patronato alle associazioni operanti nelle province di Trento e di Bolzano non possano essere estese alle regioni ad autonomia speciale.

Questo è un problema rilevante che pone interrogativi di natura costituzionale, sul quale il Comitato per la legislazione ha chiesto chiarimenti. È un primo aspetto e

lei, Presidente, che è un noto giurista, credo possa rilevare e cogliere queste cose. Su questo punto dovremo necessariamente riconfrontarci in Commissione perché non vi saranno gli spazi per poterlo fare qui in aula, trattandosi di un argomento talmente delicato e rilevante da coinvolgere e da involgere il concetto di autonomia di alcune regioni a statuto speciale che non può essere affrontato in questa sede senza essere preceduto da un dibattito approfondito in Commissione.

Il Comitato per la legislazione si è soffermato (e questo è un richiamo che è stato fatto in Commissione dai deputati di Alleanza nazionale) su alcune incongruenze relative al concetto di silenzioso assenso per l'approvazione delle modifiche allo statuto con riferimento al fatto che, però, nel momento in cui viene richiesta l'autorizzazione per l'esercizio e l'attività di patronato al Ministero competente, non è stato previsto di allegare uno statuto, un atto costitutivo dell'ente di patronato. Com'è possibile quindi che il ministero successivamente approvi talune modifiche ad un testo che non conosce perché la legge non impone di allegare preventivamente lo statuto e l'atto costitutivo? Ribadisco che questa è una incongruenza che viene rilevata dal Comitato per la legislazione e credo che anche in questo caso sia dovere del Parlamento e della Commissione lavoro intervenire per chiarire tale aspetto.

Volendo richiamare i punti più importanti e qualificanti che motivano la richiesta di un riesame del provvedimento, mi soffermerò ora sull'articolo 6. A tale riguardo, il richiamo del Comitato per la legislazione è ancora più puntuale e importante perché invita la Commissione lavoro (e tale invito è rimasto inascoltato) a valutare «l'opportunità di definire con maggiore tassatività i parametri al cui riscontro condizionare la facoltà degli istituti di patronato di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continua» con i lavoratori, al di là delle previsioni contenute nello stesso articolo 6, sulle quali ritornerò brevemente, che impongono ai patronati di avvalersi esclusivamente di rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori.

sivamente di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Anche in questo caso non è chiaro in quali termini debbano essere valutate le esigenze straordinarie che possono giustificare la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò potrebbe portare evidentemente ad un contenzioso per gli enti di patronato e noi dobbiamo preoccuparci — perché questo è il nostro compito — di evitare anticipatamente che ciò si verifichi, aderendo quindi al richiamo formulato dal Comitato per la legislazione, facendolo proprio e modificando opportunamente la norma.

Con riferimento ad una rilevante discrasia e incongruenza (anche dal punto di vista letterale e lessicale) esistente nel testo, vorrei sottolineare che il comma 1 dell'articolo 6 recita: « Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente (...) ». Credo che le parole « possono » e « esclusivamente » determinino una contraddizione in termini perché, se « possono », cioè se è una loro facoltà, che significa poi dare una esclusività all'esercizio di una facoltà? Mi pare che sia una contraddizione: bisogna modificare la disposizione e stabilire se gli istituti di patronato possano avvalersi o debbano avvalersi esclusivamente di quei lavoratori. È evidente che l'espressione « se possono avvalersi » sta a significare che si vuole lasciare la porta aperta ad altre forme di utilizzazione dei lavoratori; mentre se vale l'espressione « se debbono avvalersi », si può anche inserire la parola « esclusivamente » e quindi limitare il campo ad uno specifico tipo di contratto di lavoro.

Signor Presidente, mi rivolgo sempre a lei perché così prevede il regolamento della Camera: lei che è un noto giurista credo potrà valutare queste cose insieme ai colleghi che sono altrettanto esperti, in modo prudente. Penso che ciò debba consigliare anche la Presidenza della Camera a richiamare la Commissione lavoro a un eventuale riesame del provvedimento.

L'articolo 9 è un po' antipatico perché vi è un passaggio che mette in discussione, a mio avviso in modo abbastanza serio, la professionalità dei professionisti che dovrebbero essere chiamati a collaborare con gli istituti di patronato tramite convenzioni che prevedono deroghe alle tariffe professionali. Per la verità, sono molto perplesso su questo punto. La mia perplessità è condivisa dal Comitato per la legislazione che dice testualmente: « i) all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il primo periodo, in modo da chiarire inequivocabilmente se la deroga alle tariffe professionali ivi prevista debba costituire specifico oggetto delle singole convenzioni tra istituti di patronato ed avvocati ovvero intenda riferirsi alla predisposizione di un tariffario speciale unico, da applicare in maniera uniforme a tutte le convenzioni previste dalla disposizione in esame ». Queste due alternative aprono due strade diverse.

La Commissione giustizia fa poi una precisazione e un'ulteriore censura su questo punto perché esprime parere favorevole sul provvedimento, ma con condizioni che sono riferite tutte all'articolo 9, e addirittura ponendo condizioni che sono proposte emendative. Infatti, oltre a chiedere che vengano sostituite alcune parole (ma questi sono dettagli), la Commissione giustizia chiede che: « all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dette convenzioni » siano inserite le seguenti: « sono sottoposte all'approvazione dei consigli professionali competenti e ». Mi pare che ciò sia corretto perché il controllo sulla congruità delle tariffe e il controllo che le tariffe non deroghino ai minimi professionali deve essere demandato agli ordini e dei consigli professionali e non di altri soggetti esterni. La Commissione giustizia continua addirittura con proposte di emendamento e chiede che: « 2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono garantire » — qui vi è il richiamo al carattere e all'importanza della autonomia e della professionalità delle categorie che sono interessate da questo provvedimento — « il rapporto per-

sonale e fiduciario tra avvocato e assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte dei patronati degli oneri di assistenza e difesa legale». Quindi, come vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente della Commissione lavoro, c'è materia per affrontare nuovamente, organicamente e in modo compiuto l'esame di questo provvedimento che, così come è, non può essere varato.

Vista l'esperienza fatta in Commissione lavoro, noi non possiamo immaginare che in Assemblea, nelle cinque ore e mezza di dibattito che sono state assegnate con i tempi contingentati si possa approfondire una questione così delicata o questioni così delicate e sperare eventualmente che le proposte di emendamento presentate dall'opposizione vengano accolte, pur essendo proposte che si richiamano a questi pareri.

Credo che la prudenza, il senso di opportunità e di responsabilità vogliano che questo provvedimento venga richiamato in Commissione. Ci confronteremo in quella sede. Pazienza, perderemo ancora qualche mese, ma daremo una legge al paese e a questi patronati che potrà rispondere veramente alla filosofia di fondo che ha illustrato il relatore e che noi — lo ripeto — condividiamo.

Vi è un'ultima censura a «volo d'uccello» per lasciare testimonianza agli atti, guardando non partitamente gli articoli perché sono diversi e probabilmente occorrerebbero ore per esaminarli tutti puntualmente e procedendo ad un esame non superficiale, ma che tenga conto dei rilievi più importanti che riteniamo di muovere.

L'altra questione che desidero porre relativamente all'incongruità e alle contraddizioni del provvedimento è relativa all'esercizio delle deleghe: al riguardo, lo stesso Comitato per la legislazione censura il provvedimento osservando che non sono specificati né il termine per l'emanazione del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente la determinazione delle linee guida per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, né

sostanzialmente i limiti all'esercizio del potere di delega che si attribuisce al ministro.

Un altro rilievo (mi avvio alla conclusione, in quanto ritengo che il tempo a mia disposizione si stia per esaurire) riguarda l'articolo 10, che addirittura amplia il potere di intervento degli istituti di patronato in materie che, a mio avviso, impongono una competenza tecnica specifica: competenza che evidentemente i patronati non hanno e che dovrebbero costruirsi, sottraendo (non è questa una difesa corporativa) a categorie professionali qualificate la possibilità di occuparsi di materie di cui si sono sempre occupate. Mi riferisco, per esempio, al diritto di famiglia: vogliamo adesso dare anche ai patronati la possibilità di occuparsi delle questioni concernenti il diritto di famiglia? O dare loro la possibilità di occuparsi di questioni riguardanti le successioni? Evidentemente, sul punto mi sembra necessaria una riconsiderazione dell'impianto legislativo, poiché bisogna chiarire cosa significhi occuparsi di diritto di famiglia e di successioni. Posso capire l'informazione fiscale, magari dal punto di vista tecnico, ma che significa affidare ai patronati la possibilità di occuparsi di diritto di famiglia e delle successioni, settori nei quali la produzione giurisprudenziale è diventata notevole nel corso dei decenni?

Si dovranno incaricare tecnici personali, privati, che possano sostenere i lavoratori in questioni riguardanti queste materie, o affidarsi ad avvocati che possono curare gli interessi dei lavoratori nelle cause di divorzio, di petizione di eredità, di divisione? Che significa tutto questo, signor Presidente? Lei sorride, ma dobbiamo capire se vogliamo riconoscere attribuzioni professionali specifiche agli istituti di patronato su materie nelle quali da sempre operano professionisti qualificati, spendendovi le proprie attitudini. Mi sembra che si tratti di un'ingerenza grave nell'ambito delle autonomie professionali e delle competenze degli avvocati ed anche dei notai!

Nel provvedimento, manca inoltre qualsiasi riferimento al controllo della qualità delle prestazioni che questi istituti sono chiamati a rendere in favore dei soggetti assistiti. Non si capisce bene quali siano i criteri in base ai quali si potrà giudicare in futuro se gli istituti di patronato abbiano svolto meritorialmente il proprio lavoro e con che qualità abbiano reso il proprio servizio: questo è un punto su cui dovremo confrontarci, perché è inammissibile che non vengano previste almeno linee guida nell'ambito delle quali esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni offerte.

Quanto alla copertura finanziaria, il relatore ha ricordato che si è in attesa del parere della Commissione bilancio, perché vi è un'incongruenza a causa del riferimento al 1999, visto che siamo nel 2000: ci chiediamo, quindi, se sia possibile varare senza modifiche un provvedimento con questo tipo di copertura finanziaria. Credo che la Commissione bilancio non potrà che dare un parere negativo perché, a mio avviso, per l'anno nel quale viene emanato il provvedimento, è necessario prevedere la relativa copertura e si tratta ormai del 2000. Sarà quindi necessario apportare una modifica, conseguentemente vi è una ragione in più perché si apra finalmente la discussione seria, articolata sul testo con proposte emendative che lo possono migliorare e rendere realmente applicabile.

Da ultimo, desidero fare un richiamo, sollecitato in particolare dai colleghi della Commissione lavoro che hanno seguito prima di me il provvedimento, al fatto che non esiste — come affermava poc'anzi il collega Sartori — un termine entro il quale attuare i trasferimenti di risorse finanziarie agli enti di patronato. L'articolo 13, comma 7, infatti, prevede che sarà un regolamento del ministro del lavoro e della previdenza sociale a stabilire le modalità di ripartizione, ma non fissa alcun termine per l'emanazione del regolamento. Pertanto, vi è il rischio che i patronati lavorino, spendano soldi, anticipino risorse, con buona pace delle esigenze di bilancio, senza che il regola-

mento venga emanato entro un termine preciso. Per esperienza, anche nei provvedimenti nei quali si fa riferimento ad un termine per l'emanazione di un regolamento, puntualmente esso non interviene, figuriamoci in questo caso. Ciò è accaduto, ad esempio, in un caso a me notissimo, vale a dire il regolamento che dovrebbe rendere applicabile la legge sul fondo di solidarietà per le vittime della mafia, che la legge imponeva al Ministero di emanare entro aprile di quest'anno e che, invece, ancora non c'è, sebbene la legge sia stata approvata ormai da 6-7 mesi. Ripeto, figuriamoci cosa potrebbe accadere nel caso di specie.

Signor Presidente, concludo con la richiesta specifica che il provvedimento torni in Commissione per un esame più approfondito, al fine di eliminare le discrasie e le storture che potrebbero addirittura renderlo inapplicabile nel concreto o alimentare contenziosi di cui potremmo sicuramente fare a meno.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(*Replica del relatore e del Governo*
— A.C. 5891)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucà.

MIMMO LUCÀ, Relatore. Signor Presidente, svolgo qualche breve considerazione, riservandomi di intervenire nelle fasi successive dell'esame del provvedimento. Desidero, innanzitutto, fare alcune osservazioni sull'intervento dei due colleghi, che ringrazio per l'attenzione e per la precisione di alcuni riferimenti. Mi rivolgo, in particolare, all'onorevole Lo Presti, che mi ha sorpreso con la richiesta di rinvio del testo in Commissione perché ritengo che anch'egli possa convenire sull'esigenza di procedere rapidamente alla sua approvazione. Peraltro, il testo è già stato approvato dall'Assemblea del Senato e ricordo che l'atteggiamento del gruppo

di Alleanza nazionale è stato estremamente positivo, responsabile, un atteggiamento persino di condivisione di gran parte del contenuto del testo oggi all'esame di questa Assemblea. Tuttavia, capisco che vi possano essere ripensamenti e opinioni diverse in questa sede, ma per quanto riguarda gli emendamenti presentati in Commissione, ad esempio dal gruppo di Alleanza nazionale, quasi sempre, si tratta di correzioni formali, sulla punteggiatura. In alcuni casi sono appropriate – lo dico senza problemi – e meritevoli di attenzione; vi sono emendamenti su alcuni passaggi e termini presenti nel testo, utilizzati in modo più o meno appropriato, sui quali sono d'accordo. Mi riferisco, ad esempio, all'omissione di termini temporali entro i quali emanare il regolamento del ministro del lavoro e della previdenza sociale, punto sul quale si dovrà tornare per ovviare ad alcune lacune.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti, in riferimento a talune osservazioni che sono state fatte. In primo luogo, l'articolo 10 si riferisce ad attività diverse che sarebbero attribuite come funzioni ai patronati, ma in esso non si fa riferimento ad attività di tutela e di gestione di un eventuale contenzioso in sede giudiziaria per quanto riguarda la materia del diritto di famiglia e delle successioni. Si parla, invece, di «attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza» in favore dei soggetti, «finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni». Non vi è, quindi, alcuna invasione di campo per quanto riguarda l'attività professionale di altri soggetti.

In secondo luogo, a proposito dell'osservazione fatta sul controllo della qualità, anche in questo caso vorrei richiamare il testo: all'articolo 13, comma 7, lettera c) è espressamente previsto che nel regolamento di cui abbiamo parlato sia prevista «la definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei criteri

di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Pertanto, il controllo di qualità è ampiamente previsto. Concordo, invece, per quanto riguarda l'indicazione di un termine per l'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 13.

Per quanto riguarda, invece, le osservazioni del collega Santori, voglio soltanto rispondere e chiarire il mio pensiero su due aspetti. Il primo riguarda la questione dell'invalidità civile. Voglio ribadire in questa sede quanto ho già detto incontrando le organizzazioni, i sindacati e le associazioni di tutela degli invalidi e degli inabili, rassicurando il collega Santori che con il testo in discussione non innoviamo in questa materia.

Posso comprendere alcune obiezioni ed anche alcune preoccupazioni di questi soggetti; verificheremo come si potrà ovviare e come si potrà intervenire nel merito, ma voglio assolutamente rassicurare sul fatto che non innoviamo assolutamente in materia di invalidità civile. La prassi è consolidata nel corso di almeno venti anni.

Non comprimiamo in alcun modo le prerogative e le funzioni di queste associazioni e non estendiamo le competenze ed il campo di intervento degli istituti di patronato. Non introduciamo alcuna novità, ma sostanzialmente fotografiamo la situazione attuale. Tuttavia, come ripeto, vi sono gli spazi e certamente vi saranno le opportunità per integrare il testo e per ovviare a queste preoccupazioni e, quindi, rassicurare tutti coloro che possono avere immaginato cose diverse.

Per quanto riguarda infine i criteri di finanziamento, anche in questo caso, credo che si potrà tornare sull'argomento, analizzare ed approfondire il testo, in particolare con riferimento all'articolo 13, ma voglio sottolineare subito, per esigenze di chiarezza, che all'articolo 13, comma 7, lettera b), già si prevede un riferimento all'estensione dei servizi, tra i criteri ai quali si deve attenere il Ministero nell'emanazione del regolamento sul finanziamento. Tra tali criteri vi è infatti quello dell'individuazione dell'attività da assu-

mere a riferimento per la ripartizione delle risorse, definendo, altresì, « le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi ». Si potrà chiarirlo meglio – lo vedremo in seguito –, ma mi pare che questo argomento venga già affrontato.

Infine, ringraziando il collega Lo Presti per la sua sollecitazione, dichiaro la nostra disponibilità ad ulteriori approfondimenti sulle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni di merito e del Comitato per la legislazione, soprattutto per quanto riguarda le esigenze di coordinamento e di maggiore chiarezza del testo. A tal fine prenderemo in esame eventuali emendamenti che verranno presentati, anche se, per la verità, a differenza del collega Lo Presti, non penso che vi sia l'esigenza di riportare in Commissione l'esame del provvedimento. Tutto ciò non attiene alle mie prerogative e quindi concludo qui la mia replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido la replica del relatore, mentre per quanto riguarda le questioni più specifiche avremo modo di approfondire i vari temi. Mi limito perciò a considerazioni di carattere generale: questo provvedimento non è volto a far diventare forti i forti e deboli i deboli: esso punta a creare patronati efficienti. Si vedrà quali saranno in grado di sopravvivere, anche perché non è accettabile una situazione di inefficienza e di poca produttività.

ANGELO SANTORI. Bisogna avere gli strumenti per chiuderli !

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro si impegna, anche se vi sono lacune sui termini, ad effettuare nei tempi più rapidi possibili tutti gli adempimenti necessari.

Concludo, osservando che il Governo non condivide le ragioni qui addotte per un ritorno in Commissione del provvedimento. Nel corso dell'iter in aula si affronteranno le singole questioni.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Mitolo ed altri – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4424) (ore 12,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Mitolo ed altri: Modifica all'articolo 12 della Costituzione.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 4424)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per la discussione generale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti (23 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 54 minuti;

Forza Italia: 51 minuti;

Alleanza nazionale: 50 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 49 minuti;

Lega nord Padania: 48 minuti;

UDEUR: 46 minuti;

Comunista: 46 minuti;
i Democratici-l'Ulivo: 46 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 12 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 4424)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mitolo.

PIETRO MITOLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge costituzionale, che la Camera ha all'ordine del giorno e di cui mi onoro di essere primo firmatario nonché relatore, è volta ad aggiungere un comma all'articolo 12 della Costituzione, che statuisce che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica.

Tale disposizione trova, dunque, collocazione tra i principi fondamentali della Costituzione: nell'articolo 12, dopo il riconoscimento della bandiera nazionale quale simbolo della comune appartenenza dei cittadini italiani alla stessa patria.

Tale specifica, benché scarna, previsione, lungi dall'essere superflua, giova alla completezza e alla migliore architettura della Carta costituzionale dell'ordinamento.

In ragione di tale mancata previsione, infatti, nel nostro ordinamento non è mai stata definita una legislazione organica in materia di uso delle lingue per tutti i soggetti dell'ordinamento e per lo svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti.

Il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale dello Stato è contenuto, peraltro, in diverse leggi ordinarie, fra le quali meritano di essere ricordate la legge relativa all'ordinamento del notariato (legge n. 89 del 1913, articolo 54), quella relativa all'ordinamento dello stato civile (regio decreto n. 1238 del 1939), il codice di procedura penale e quello di procedura civile (rispettivamente, articoli 109 e 122), lo statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Disposizioni che impongono l'uso della lingua italiana sono contenute, inoltre, anche nella legislazione più recente: dalla legge sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (legge n. 425 del 1997, articolo 3) alla legge per l'informazione del consumatore (legge n. 126 del 1991, articolo 1), alle leggi comunitarie per il 1990 e il 1998 (rispettivamente, legge n. 428 del 1990, articolo 18, e legge n. 25 del 1999, articolo 20); mentre la legge che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero prevede l'opportunità di offrire occasioni di apprendimento della lingua italiana per i minori stranieri e per gli stranieri accolti nei centri di accoglienza (legge n. 40 del 1998, articoli 36 e 38).

All'affermazione della lingua italiana come lingua ufficiale si affianca, tuttavia, il riconoscimento di una specifica tutela delle minoranze linguistiche. Il costituente e poi il legislatore ordinario – da ultimo con la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche – hanno infatti riconosciuto una specifica tutela per i cittadini di tradizione linguistica diversa da quella maggioritaria. Proprio nell'articolo 1 della citata legge del 1999 – volta alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle lingue delle minoranze storiche e alla contestuale valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana – viene ribadito che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Tale affermazione, del resto, si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Non è superfluo ricordare, peraltro, che l'articolo 62 dello Statuto albertino del 4 marzo 1848 sanciva che la lingua italiana era la lingua ufficiale delle Camere che sorgevano per realizzare l'unità della nazione italiana.

Certo, la lingua non può essere considerata come l'unico elemento su cui si fonda la nazione; tuttavia, essa è indicata dai pubblicisti come elemento idoneo a identificare la nazione, elemento che determina la riconduzione ad una determinata comunità, e non può negarsi che essa rappresenti l'aspetto che con maggiore immediatezza viene in evidenza quando si affronta tale tema. La lingua è, dunque, il necessario cemento per legare una comunità e per darle un'identità.

In questa fase politico-istituzionale, nella quale al giusto riconoscimento di un maggior peso delle autonomie locali si accompagnano, purtroppo, una crisi sempre più profonda dell'identità nazionale e tensioni secessioniste, appare indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo ed identificante della comunità nazionale.

Non appaia una forzatura asserire che la nostra Costituzione contiene *in nuce* questa affermazione: in questo momento è necessario svilupparla senza timori. Infatti, tale previsione non contrasta né con l'articolo 6, né con l'articolo 21 della Costituzione. Il primo riconosce le situazioni giuridiche soggettive concernenti l'uso delle lingue territorialmente o personalmente limitate, mentre il secondo, garantendo la libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo, prevede un presidio anche in favore dell'uso di idiomi minoritari. La dottrina giuridica, tuttavia, concorda nel ritenerne che è conforme a questi principi il fatto che uno soltanto degli idiomi sia considerato lingua ufficiale per la generalità dei cittadini nello svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti.

Appare, pertanto, imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani ad una comunità nazionale. Ove

tale norma integrasse la carta costituzionale, le eventuali richieste, avanzate da parte di altre minoranze linguistiche, di un sistema di garanzie simile a quello ottenuto dalla minoranza linguistica tedesca in Trentino-Alto Adige troverebbero un bilanciamento equo e razionale; inserire tale disposizione nella Costituzione significa fornire al legislatore ordinario gli strumenti per trovare un contemporaneamento di interessi anche contrapposti.

La presente proposta di legge costituzionale intende quindi aggiungere tra i valori fondanti la Costituzione italiana il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale. Previsioni di tenore analogo, del resto, sono contenute nelle Costituzioni francese, spagnola, austriaca, portoghese, irlandese, finlandese, che contemplano espressamente il riconoscimento del carattere ufficiale della lingua nazionale.

La valorizzazione del patrimonio culturale della lingua italiana, anche seguendo il cammino tracciato dagli Stati europei sopra citati, è per noi un dovere che ci impone il processo di integrazione europea. Infatti, la comunione di principi e di valori che faticosamente si sta costruendo, e che ha orizzonti ben più ampi della mera integrazione dei mercati, non può essere privata dello straordinario apporto della tradizione culturale italiana. La lingua italiana è parte integrante della dote che gli italiani portano in Europa: questa proposta di legge la preserva e la sviluppa.

All'esame della proposta di legge in sede referente è stato abbinato quello della petizione presentata dal gruppo di studio «Tiberinus», presieduto dalla dottoressa Licia Donati, e sottoscritta da numerosissimi cittadini, di cui 52 sono illustri studiosi ed esponenti del mondo della cultura, che intendo citare, perché i loro nomi restino agli atti: Mario Luzi, il più grande poeta italiano vivente; Giovanni Nencioni e Nicoletta Maraschio, presidente e vicepresidente dell'Accademia della crusca – ora sostituito dal professor Sabatini –; Aldo Duro, illustre esule dalmata e glottologo dell'Istituto dell'enciclo-

pedia italiana; Severina Parodi, Piero Fiorelli, Teresa Poggi Salani, Domenico De Robertis, Arrigo Castellani e Ornella Castellani Pollidori, tutti accademici della crusca; Ignazio Baldelli, presidente della classe di scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia nazionale dei lincei; Francesco Bruni, presidente dell'Associazione per la storia della lingua italiana; Pietro Trifone, rettore dell'università per stranieri di Siena; Giovanni Ruffino, preside della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Palermo; Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giorgio Israel e Maria Lucia Leporatti, dell'università La Sapienza di Roma; Gabriella Alfieri, Margherita Spampinato, Mario Pagano e Filippo Salmeri dell'università di Catania; Maurizio Vitale, Andrea Masini e Ilaria Bonomi, dell'università di Milano; Alberto Sobrero e Rosario Coluccia, dell'università di Lecce; Renzo Bragantini e Attilio Mauro Caproni, figlio del poeta Giorgio Caproni, da qualche anno scomparso, dell'università di Udine; Rita Librandi, Raffaella Bertazzoli e Sandro Orlando, dell'università della Basilicata; Claudio Marazzini, dell'università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro; Giovanni Fochi, della scuola normale superiore di Pisa; Tommaso Raso, dell'università Ca' Foscari di Venezia; Giulio Vignoli, dell'università di Genova; Giuseppe Are, dell'università di Pisa; Gian Luigi Beccaria, dell'università di Torino; lo scrittore Vincenzo Consolo; i poeti Biagia Marniti e Ugo Reale; i critici Giuliano Manacorda e Ornella Sobrero; lo scrittore e linguista Franco Fochi; gli editori Alessandro Olshki e Vito Laterza; Ferruccio Bravi, direttore del centro di studi atesini di Bolzano; Gioia Pace, presidente del comitato di Siracusa della Società Dante Alighieri; il padre Pasquale Borgomeo, direttore generale della radio vaticana; Giliola Negrini e Giovanni Adamo, dell'Associazione italiana per la terminologia; ultimo, ma non ultimo per importanza, il maestro Riccardo Muti, massima gloria della musica italiana.

Credo che con questi sostegni ed anche con queste poche considerazioni il prin-

cipio possa essere validamente sostenuto. Raccomando pertanto l'approvazione della proposta di legge costituzionale al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza nazionale, come è ovvio, è estremamente favorevole a questa proposta di modifica della Costituzione per una serie di ragioni: in primo luogo, perché è stata sottoscritta da tutti i deputati del nostro gruppo e perché il primo firmatario è l'onorevole Pietro Mitolo che, assieme al suo compianto fratello, per decenni è stato e tuttora è un sicuro punto di riferimento per tutti gli italiani che per molti versi e legittimamente si sono sentiti stranieri in patria in Alto Adige. D'altra parte, e la cosa mi fa piacere, signor Presidente, siamo in ottima compagnia, perché in Commissione affari costituzionali tutti i colleghi, a cominciare dal nostro presidente, l'onorevole Rosa Jervolino Russo, per continuare con gli altri componenti, con tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, dall'onorevole Garra per Forza Italia all'onorevole Maselli per i Democratici di sinistra, all'onorevole Boato, hanno espresso un voto favorevole su questa proposta di legge.

Questa è la prima ragione del nostro consenso, ve ne è poi una seconda: quando questa proposta di legge costituzionale verrà approvata in via definitiva, ci sentiremmo meno soli, meno mosche bianche e ci allineeremo all'Europa, se è vero come è vero — lo ha ricordato poc'anzi l'onorevole Mitolo — che molte Costituzioni contengono il principio secondo il quale la lingua della Repubblica,

la lingua dello Stato è quella che abitualmente si parla; questo principio è contenuto nella Costituzione francese, in quella spagnola, in quella austriaca, in quella portoghese, in quella irlandese, in quella finlandese e in quella greca.

La terza ragione del nostro consenso è determinata dalla necessità — mi rivolgo soprattutto a lei, Presidente Acquarone, che è un illustre giurista, perché ricordo quello che diceva Piero Calamandrei il quale sosteneva che le leggi hanno sempre una funzione pedagogica —, in un momento in cui la lingua italiana è bistrattata a dritta ed a manca, di mettere un punto fermo. Ricordo espressione gergali che il grande Ettore Petrolini definiva, più che frasi fatte, frasi sfatte. Signor Presidente, « un attimino » ormai non lo dicono soltanto le commesse di Standa, perlomeno qualcuna, ma lo dicono l'architetto, l'ingegnere, il medico, e spero che l'avvocato faccia eccezione; « ciao, ciao », l'iterazione del ciao, che è puramente demenziale, ormai si sente nei telefonini in treno; « no, cioè, volevo dire » — sarà capitato anche a lei ed a me è capitato di sentirlo nella nostra stessa università di Genova — sono le parole dello studente, magari laureando, che si alza a lezione per porre una domanda, iniziando proprio con le parole: « no, cioè, volevo dire »; viene da rispondergli: « Cancella e ricomincia da capo: soggetto, verbo e complemento oggetto ». Oppure si sente dire « in ordine a », che credo sia la traduzione bestiale di « *in order to* », che non vuol dire « in ordine a », ma « al fine di », quindi non si capisce perché purtroppo anche in Parlamento molto spesso si dica « in ordine a », mentre, se volessimo essere corretti, si dovrebbe dire « in disordine a », non sempre ma qualche volta sì.

Siccome ho parlato al Parlamento nazionale, signor Presidente, debbo anche difendere quanto meno la Camera dei deputati, ma penso anche il Senato, per la notizia, riportata proprio in questi giorni dalla stampa, che sia il ministro della pubblica istruzione — o pubblica distruzione! —, il professor De Mauro, sia il presidente dell'accademia della Crusca ci

hanno ben bene bastonati — e del tutto a torto — per il fatto che qui useremmo forestierismi tipo *question time*. Il ministro della pubblica istruzione si informi bene: nel nostro regolamento, presidente Jervolino Russo, all'articolo 135-bis, non si parla di *question time*, bensì di interrogazioni a risposta immediata, espressione un po' più lunga, ma l'italiano è più lungo dell'inglese; non a caso siamo logorroici (forse anche per questo).

La nostra lingua dovrebbe essere difesa dai forestierismi e il nostro Parlamento da accuse che risultano sicuramente infondate. Alleanza nazionale è favorevolissima a questa proposta di legge perché l'Italia che è uno Stato giovane (abbiamo 150 anni di storia unitaria) e a ragione o a torto si è identificato lo Stato con la nazione; oggi, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, gli Stati contano sempre meno: i confini nazionali e le barriere doganali ormai non ci sono più. Proprio per questa ragione l'Italia, come una volta, rischia di tornare ad essere un'espressione geografica, a meno che noi si abbia una grammatica comune. Se la lingua e la cultura italiana saranno rispettate e tramandate, potremo avere uno Stato minimo che conta sempre di meno, ma una nazione che si preserva negli anni e nella storia.

Per queste ragioni, ritengo che questa benemerita proposta di legge costituzionale abbia una sua funzione pedagogica. Grazie (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Jervolino Russo. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per portare la mia personale e convinta adesione a questa proposta di legge che non ha ricevuto soltanto l'approvazione dei colleghi che hanno parlato in Commissione affari costituzionali, ma anche il voto unanime di tutta la Commissione, oltre al sostegno degli illustri studiosi del gruppo di studio « Tiberinus » che giustamente il collega Mitolo ha nominati uno per uno.